



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”, e, in particolare, l’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e);
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, e, in particolare, l’articolo 12, recante “*Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione*”, e l’articolo 13, recante “*Copertura finanziaria*”;
- VISTI** gli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTA** la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione*”;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” e, in particolare, l’articolo 2, commi 107, lettera h), e 109;
- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione*”;
- VISTO** il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante “*Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione*”;
- VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, che dispone che il Ministero dell’istruzione assuma la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;
- VISTA** la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*”, e, in particolare l’articolo 11, commi 2-bis e successivi;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, e in particolare l'articolo 1, comma 969, che incrementa il Fondo per il Sistema integrato zerosei di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, e stabilisce che per l'anno 2021 una quota parte dell'incremento, pari a euro 1.500.000,00, è destinata al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2017;

TENUTO CONTO che i decreti ministeriali 7 aprile 2022, n. 87 e n. 88 hanno ripartito, a valere sull'e.f. 2021, risorse per un ammontare complessivo pari a € 307.500.000,00, lasciando non ripartita la quota pari a euro 1.500.000,00;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2022 di “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023 – 2025*” nel quale, per l'anno finanziario 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, le risorse del Fondo nazionale per il sistema integrati di educazione e di istruzione sono iscritte sul capitolo n. 1270 per un ammontare di euro 304.000.000,00;

VISTO l'art. 5, comma 5-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che prevede che “*All'articolo 1, comma 969, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2023»*”;

RAVVISATA l'esigenza, quindi, di assegnare nel corrente anno alle regioni la quota di € 1.500.000,00, rimasta non ripartita a valere sullo stanziamento dell'e.f. 2021;

PRESO ATTO di riservare una quota di importo pari a € 1.500.000,00, per l'attivazione da parte del Ministero dell'istruzione e del merito del sistema informativo nazionale a valere sullo stanziamento di bilancio dell'e.f. 2023, in attuazione del succitato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;

TENUTO CONTO che i due importi sopra citati si compensano, riportando le risorse disponibili da ripartire con il presente decreto a € 304.000.000,00;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021, recante il Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025;

VISTA la nota prot. n. 34915 del 14.12.2022 con la quale la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione comunica alla regione Basilicata l'avvenuta decadenza della *quota perequativa* assegnata per l'e.f. 2021 con il decreto ministeriale 7 aprile 2022, n. 88, pari a € 206.386,27, a causa della mancata programmazione delle risorse entro il termine decadenziale del 30 novembre 2022, di cui all'articolo 5, comma 4, del suddetto Piano di azione nazionale pluriennale;

CONSIDERATO che, ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2017, tra gli obiettivi strategici del Sistema integrato sono previsti il progressivo consolidamento, l'ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale e che, anche sulla base di tale esigenza, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede alla erogazione delle risorse del Fondo nazionale;

VALUTATA la necessità di assicurare in tempi congrui ai comuni le risorse finalizzate al consolidamento e all'ampliamento dell'offerta educativa per i bambini nella fascia d'età compresa tra zero e sei anni, tenuto conto che tale intervento è strategico per lo sviluppo del Paese e si affianca alle misure previste dalla Missione 4, componente 1, "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

TENUTO CONTO del rapporto ISTAT del 4 novembre 2021 "*Nidi e servizi integrativi per la prima infanzia - anno educativo 2019/2020*";

RITENUTO di dover destinare le risorse per la tipologia di interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 65 del 2017 secondo le autonome determinazioni assunte dalle programmazioni regionali, nel rispetto delle quote vincolate di cui all'articolo 3, comma 3, del Piano di azione nazionale pluriennale;

VISTA l'Intesa rep. atti n. 119 del 9 settembre 2021 in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativa al riparto della seconda quota di risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato afferente all'e.f. 2021, nonché delle risorse afferenti agli ee.ff. 2022 e 2023;

VISTA l'Intesa **rep. atti n. XXX del XX aprile 2023** in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la quale è stata disposta la ripartizione delle risorse finanziarie rimaste accantonate nel 2021 e sono stati altresì rimodulati gli importi per l'annualità 2023 a seguito della riduzione dello stanziamento di bilancio afferente al Fondo nazionale per il sistema integrato;

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Per “*Ministero*” si intende il Ministero dell’istruzione e del merito.
2. Per “*Decreto legislativo*” si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
3. Per “*Sistema integrato*” si intende il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni.
4. Per “*Fondo*” si intende il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
5. Per “*Piano pluriennale*” si intende il Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato per il quinquennio 2021-2025 adottato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021.
6. Per “*DGOSVI - MIM*” si intende la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito.

Articolo 2

(Criteri di riparto del Fondo)

1. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, pari a complessivi € 304.206.386,27, iscritti quanto a euro 302.500.000,00 in conto competenza per l’esercizio finanziario 2023 e quanto a euro 1.706.386,27 nel conto dei residui provenienti dall’esercizio finanziario 2021, sul capitolo n. 1270, p.g. 1 “*Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione*”, è ripartito con il presente decreto, in attuazione delle previsioni di cui al *Piano pluriennale*, dell’Intesa rep. atti n. 119 del 9 settembre 2021 della Conferenza Unificata inerente al riparto delle risorse del *Fondo* per gli esercizi finanziari 2021 (seconda parte del finanziamento), 2022 e 2023 e **dell’Intesa rep. atti n. XX del XX aprile 2023** della Conferenza Unificata inerente al riparto delle risorse del *Fondo* per l’e.f. 2023, in favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano come di seguito indicato:
 - a) l’importo di € 60.800.000,00, pari al 20% delle risorse complessive, al fine di perseguire il riequilibrio dei servizi educativi per l’infanzia nei territori in cui sussiste un maggior divario negativo rispetto alla media nazionale, pari al 26,9%, dei posti dei servizi educativi

- disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni secondo i dati ISTAT al 31.12.2019;
- b) l'importo di € 121.600.000,00, pari al 40% delle risorse complessive, in proporzione agli utenti dei servizi educativi secondo i dati ISTAT al 31.12.2019;
 - c) l'importo di € 60.800.000,00, pari al 20% delle risorse complessive, in proporzione alla popolazione residente di età compresa tra zero e tre anni all'1.01.2021;
 - d) l'importo di € 30.400.000,00, pari al 10% delle risorse complessive, in proporzione alla popolazione residente di età compresa tra tre e sei anni all'1.01.2021;
 - e) l'importo di € 30.400.000,00, pari al 10% delle risorse complessive, in proporzione agli iscritti alle scuole dell'infanzia comunali e private paritarie.
2. Al fine di consentire la continuità degli interventi attuati negli anni precedenti, verificato che in relazione all'applicazione dei criteri di cui al comma 1 sei regioni (Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna, Umbria e Valle d'Aosta) riceverebbero un'assegnazione inferiore a quella dell'e.f. 2020, anno di riferimento anche per i piani di riparto delle due annualità successive, una quota pari allo 0,566% delle risorse assegnate alle altre regioni e province autonome, per un importo complessivo pari a € 1.543.871,43, viene ridistribuita quale "contributo per la continuità rispetto all'e.f. 2020".
 3. Secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del *Piano pluriennale*, il presente decreto, oltre alle risorse di cui al comma 1, ripartisce gli importi corrispondenti alle *quote perequative* relative all'e.f. 2021 di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2022, n. 88, oggetto di decadenza a causa del mancato invio della programmazione regionale entro il termine del 30 novembre 2022. Queste risorse, pari a € 206.386,27, sono ripartite tra le regioni individuate quali beneficiarie della *quota perequativa* dal presente decreto che non sono incorse nella suddetta decadenza.
 4. Il riparto regionale del *Fondo* è indicato nell'allegato 1 (Tabella di riparto), che è parte integrante del presente decreto.
 5. Le regioni e le province autonome, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 12, comma 4, del *decreto legislativo* e all'articolo 6, comma 2, del *Piano pluriennale*, finanziano con risorse proprie o comunitarie la programmazione generale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia per un importo non inferiore al venticinque per cento del totale delle risorse assicurate dallo Stato con il presente decreto di riparto.

Articolo 3

(Definizione degli interventi)

1. Il *Fondo*, in coerenza con le previsioni dell'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c) del *decreto legislativo*, finanzia le seguenti tipologie di intervento:
 - a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
 - b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
 - c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”, e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.
2. Gli interventi della programmazione delle regioni e delle province autonome sono definiti per il perseguimento delle seguenti finalità generali:
 - a) consolidare ed ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, di cui all'art. 2 del *decreto legislativo*, anche per favorire l'attuazione dell'art. 9 del medesimo *decreto legislativo*, ove si prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;
 - b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;
 - c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, come previsto dall'art. 12, comma 4, del *decreto legislativo*;
 - d) riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire Poli per l'infanzia, di cui all'art. 3 del *decreto legislativo*;
 - e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, lett. e), e al fine di garantire uno sviluppo omogeneo del *Sistema integrato* sul territorio nazionale, ciascuna regione e provincia

autonoma assegna di norma una quota non inferiore al 5% dell'importo del contributo statale assegnato con il presente decreto per interventi di cui al comma 1, lett. c) - finanziamento dei coordinamenti pedagogici territoriali e formazione, da realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale docente e al personale educativo -; per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, lett. b) e c) le regioni e le province autonome che, secondo i dati ISTAT riferiti al 31.12.2019, hanno una copertura inferiore alla media nazionale dei posti nei servizi educativi per l'infanzia rispetto alla popolazione residente da zero a sei anni assegnano di norma una quota non inferiore al 5% dell'importo del contributo statale assegnato con il presente decreto per interventi di cui al comma 1, lett. a) e b) destinati al finanziamento di sezioni primavera già esistenti o di nuova istituzione aggregate a scuole dell'infanzia statali o paritarie o al finanziamento di Poli per l'infanzia. Possono essere impiegate per il raggiungimento delle suddette quote vincolate anche le risorse del cofinanziamento regionale.

Articolo 4

(Assegnazione, erogazione e rendicontazione)

1. Nelle more dell'attivazione e del funzionamento a pieno regime dell'Anagrafe nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 10 del *Piano pluriennale*, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentiti i rappresentanti delle ANCI regionali, con un'unica comunicazione trasmettono alla *DGOSVI - MIM* la programmazione dell'importo afferente alle risorse del presente decreto entro il termine del 30 aprile 2023. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'atto amministrativo di attribuzione delle risorse emanato dalle regioni deve indicare, ove previsto per l'intervento, il Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento.
2. La programmazione è costituita da un elenco di interventi per ciascuno dei quali sono indicati:
 - a. il comune interessato, in forma singola o associata, con il relativo numero di conto di Tesoreria;
 - b. l'importo del finanziamento diviso tra quota assegnata in relazione alle risorse di cui al presente decreto e quota comunale destinata allo specifico intervento;
 - c. il Codice Unico di Progetto (CUP) per i progetti che prevedono spese di investimento;
 - d. la tipologia degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1;
 - e. la finalità perseguita con gli interventi, di cui all'articolo 3, comma 2;

- f. i comuni destinatari delle quote vincolate di finanziamento di cui all'articolo 3, comma 3, con evidenza delle modalità attraverso cui sono rispettate le percentuali minime ivi previste rispetto all'importo del finanziamento statale;
- g. la spesa regionale della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia da cui si evince l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 2, comma 5.
3. La programmazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo *Piano pluriennale*, è corredata dalla compilazione della scheda riepilogativa di cui all'Allegato A, utile ai fini dell'elaborazione del successivo monitoraggio, recante le informazioni di cui al comma precedente e gli obiettivi di risultato che si intendono raggiungere con le risorse del relativo esercizio finanziario, in coerenza con gli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del *decreto legislativo*. Le regioni che, in base alle previsioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 4, del *Piano pluriennale*, hanno già provveduto all'invio di una programmazione degli interventi su base pluriennale, comprensiva anche delle risorse afferenti all'e.f. 2023, aggiornano tale scheda riepilogativa in relazione all'effettivo ammontare delle risorse assegnate con il presente decreto entro il termine richiamato al comma 1 del presente articolo.
4. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a realizzare i rispettivi interventi con risorse a carico del proprio bilancio. Le relative quote sono accantonate per essere versate all'Entrata del bilancio dello Stato.
5. Le risorse, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del *decreto legislativo*, sono erogate dal *Ministero* direttamente ai comuni, in forma singola o associata, indicati nella programmazione regionale conforme a quanto previsto al comma 2 del presente articolo e corredata dalla scheda riepilogativa di cui al comma 3, da cui si evince chiaramente l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento di cui all'articolo 2, comma 5. Per garantire l'efficacia degli interventi, le regioni assicurano a ciascun comune l'assegnazione di un importo non inferiore a euro 1.000,00.
6. In coerenza con quanto previsto all'articolo 8, comma 2, del *Piano pluriennale*, le risorse sono erogate in seguito alla conclusione, da parte delle regioni, del monitoraggio relativo all'impiego delle risorse erogate ai comuni a valere sull'e.f. 2019. Il monitoraggio si intende concluso quanto la regione, acquisiti i dati forniti dai comuni, rendiconta l'utilizzo dell'intero ammontare delle risorse statali del *Fondo* assegnato, dell'intero stanziamento messo a disposizione a titolo di cofinanziamento regionale e dell'effettivo concorso da parte dei comuni stessi al fabbisogno necessario per l'attuazione degli specifici interventi. Fino

all'acquisizione da parte della *DGOSVI - MIM* dei dati completi del monitoraggio, l'erogazione delle risorse afferenti al presente decreto viene sospesa. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del *Piano pluriennale*, il monitoraggio è da intendersi correttamente svolto decorsi trenta giorni dall'acquisizione dei dati da parte di *DGOSVI – MIM* senza che siano stati formulati rilievi.

7. Nelle more dell'attivazione e del funzionamento a pieno regime dell'Anagrafe nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 10 del *Piano pluriennale*, le regioni e le province autonome che non hanno ancora perfezionato il monitoraggio di cui all'articolo precedente trasmettono alla *DGOSVI – MIM* la scheda di monitoraggio di cui all'Allegato B.
8. Entro il 30 agosto 2026 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, acquisiti i dati dai comuni, effettuano il monitoraggio degli interventi posti in essere con la totalità delle risorse statali, regionali e comunali relative all'e.f. 2023. L'effettuazione del monitoraggio è condizione essenziale per l'erogazione delle risorse del *Fondo* relativo all'e.f. 2027.

Articolo 5

(Decadenza dal finanziamento con finalità perequativa)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 7, comma 2, del *Piano pluriennale*, per le regioni e le province autonome destinatarie della *quota perequativa* assegnata in relazione al divario negativo rispetto alla media nazionale, pari al 26,9%, dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni, il mancato invio entro il 30 novembre 2023 della *Programmazione* afferente alle risorse assegnate con il presente decreto, comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 e della scheda riepilogativa di cui al comma 3 del medesimo articolo, determina la decadenza dall'assegnazione della relativa *quota perequativa* di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. La previsione di cui al comma precedente si applica anche sulla risorsa aggiuntiva assegnata a titolo di ripartizione della *quota perequativa* afferente all'e.f. 2021 oggetto di decadenza di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto.
3. Le risorse oggetto di decadenza sono ripartite, a valere sul riparto per l'e.f. 2024, tra le altre regioni individuate quali beneficiarie della *quota perequativa* dal relativo decreto di riparto che non sono incorse nell'e.f. 2023 nella decadenza della quota.

Articolo 6

(Disposizione finale)

1. Per quanto non direttamente disciplinato dal presente decreto trovano applicazione le previsioni del *Piano pluriennale*.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il Ministro dell'istruzione e del merito

Prof. Giuseppe Valditara

Allegato 1 – Tabella di riparto

Allegato A – Programmazione regionale 2023

Allegato B – Scheda di monitoraggio e.f. 2019

Allegato C – Dati monitoraggio risorse e.f. 2023

Allegato D – Nota metodologica per la compilazione delle schede

Allegato E - Indicatori ISTAT e dati Ministero dell'istruzione e del merito (MIM)